

# **Ordinanza sulle tasse dell'autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro**

**(Ordinanza sulle tasse relativa alla legge sul riciclaggio di denaro,  
OT-LRD)**

del 16 marzo 1998 (Stato 29 gennaio 2002)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 22 della legge federale del 10 ottobre 1997<sup>1</sup> relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (legge sul riciclaggio di denaro, LRD),  
*ordina:*

## **Art. 1**            Principio

L'autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro<sup>2</sup> (autorità di controllo) riscuote tasse per prestazioni effettuate nell'ambito della legge sul riciclaggio di denaro e per decisioni emanate in applicazione di tale legge.

## **Art. 2**            Obbligo di pagare le tasse

<sup>1</sup> Chiunque richieda oppure provochi una prestazione o una decisione è tenuto a pagare una tassa.

<sup>2</sup> Se per una prestazione o una decisione più persone sono tenute a pagare la tassa, esse rispondono in solido, a meno che l'autorità di controllo non fissi una diversa ripartizione delle spese.

## **Art. 3**            Determinazione delle tasse

<sup>1</sup> Le tasse sono stabilite in funzione del tempo impiegato. La tassa è di 140-300 franchi l'ora.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Ai fini di stabilire le tasse ai sensi del capoverso 1, sono determinanti la classe di stipendio dell'impiegato incaricato dell'esecuzione come pure l'interesse degli assoggettati.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Il Dipartimento federale delle finanze può adeguare annualmente l'importo delle tasse al rincaro.

RU **1998** 912

<sup>1</sup>    RS **955.0**

<sup>2</sup>    RS **955.0**

<sup>3</sup>    Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU **2002** 203).

<sup>4</sup>    Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU **2002** 203).

**Art. 4** Mutazioni nel registro e estratti dal registro

<sup>1</sup> L'autorità di controllo preleva una tassa:

- a. di 10 franchi al massimo a registrazione per il trattamento elettronico di nuove iscrizioni, cancellazioni e mutazioni nel registro secondo l'ordinanza del 20 agosto 1998<sup>5</sup> sul registro dell'autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro, e di 100 franchi al massimo a registrazione per il disbrigo manuale;
- b. di 40 franchi per la prima pagina e di 10 franchi per le pagine seguenti degli estratti autenticati dal registro dell'autorità di controllo.<sup>6</sup>

<sup>2</sup> Il Dipartimento federale delle finanze può adeguare annualmente l'importo delle tasse al rincaro.

**Art. 5** Supplemento

Se, a richiesta, la prestazione o la decisione è effettuata o emanata d'urgenza o fuori delle normali ore di lavoro e l'autorità di controllo può riscuotere un supplemento che può ammontare fino al 50 per cento della tassa.

**Art. 6** Disborsi

Oltre alle tasse l'autorità di controllo può conteggiare i seguenti disborsi:

- a. spese di porto, tasse di comunicazione (telefono, telefax, mail, ecc.);
- b. spese di viaggio e di trasporto;
- c. spese per lavori come accertamenti, perizie e controlli, ecc. che l'autorità di controllo affida a terzi.

**Art. 7** Annuncio preliminare di tasse e di disborsi

<sup>1</sup> Su richiesta dell'assoggettato, l'autorità di controllo fornisce informazioni sulle tasse e sui disborsi presumibili.

<sup>2</sup> In caso di prestazioni particolarmente onerose, essa informa d'ufficio l'assoggettato.

**Art. 8** Anticipazione

L'autorità di controllo può esigere dall'assoggettato una congrua anticipazione allorché circostanze particolari lo giustificano, segnatamente quando questi sia in mora con pagamenti o abbia il proprio domicilio all'estero.

<sup>5</sup> RS 955.18

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2002 203).

**Art. 9** Decisione e rimedi giuridici

<sup>1</sup> L'autorità di controllo decide le tasse e i disborsi.

<sup>2</sup> Tale decisione può essere impugnata con ricorso al Dipartimento federale delle finanze nei 30 giorni successivi. Sono applicabili le disposizioni sulla procedura amministrativa federale.

**Art. 10** Esigibilità

<sup>1</sup> Le tasse e i disborsi sono esigibili:

- a. 30 giorni dopo la notificazione della decisione;
- b. in caso d'impugnazione della decisione, quando la decisione su ricorso è passata in giudicato.

<sup>2</sup> Il termine di pagamento è di 30 giorni a partire dall'esigibilità.

**Art. 11** Prescrizione

<sup>1</sup> I crediti si prescrivono in cinque anni a partire dall'esigibilità.

<sup>2</sup> La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo con cui è fatto valere il credito nei confronti dell'assoggettato.

**Art. 12** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1998.

